



COMUNE DI PARMA

**REGOLAMENTO SUGLI ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE**

BOZZA

INDICE

TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE – ISTITUZIONE

Art. 1 – Organismi di Partecipazione

Art. 2 – Denominazione e delimitazione territoriale dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 3 – Sezioni elettorali

Art. 4 – Composizione dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 5 – Caratterizzazione e durata

TIT. II – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI E IL CONSIGLIERE AGGIUNTO – ELEZIONE

Art. 6 – Elettorato attivo e passivo

Art. 7 – Responsabile del procedimento elettorale

Art. 8 – Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 9 – Metodo di elezione dei Consigli di Cittadini Volontari e del Consigliere Aggiunto

Art. 10 – Modalità di presentazione e sottoscrizione candidatura

Art. 11 – Commissione Elettorale per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari e del Consigliere Aggiunto

Art. 12 – Compiti della Commissione Elettorale per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari e del Consigliere Aggiunto

Art. 13 – Pubblicazione delle liste

Art. 14 – Propaganda elettorale

Art. 15 – Esenzione dall'imposta di bollo

Art. 16 – Schede per la votazione e l'espressione del voto per l'elezione dei Consigli di Cittadini Volontari e del Consigliere Aggiunto

Art. 17 – Seggi e scrutini

Art. 18 – Proclamazione degli eletti

Art. 19 – Insediamento e convalida

TIT. III – STRUTTURA E SUPPORTO ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Organi dei Consigli di Cittadini Volontari

Art. 21 – Nomina e funzioni del Coordinatore e del Coordinatore-Vicario

Art. 22 – Temporanea sostituzione del Coordinatore e del Coordinatore-Vicario

Art. 23 – Funzioni e competenze

Art. 24 – Relazioni con l'Amministrazione Comunale

Art. 25 – Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 26 – Verbali delle sedute

Art. 27 – Adozione regolamento interno

Art. 28 – Sedi e supporto amministrativo e organizzativo

- Art. 29 – Cessazione dalla carica del Coordinatore e del Coordinatore-Vicario
- Art. 30 – Sostituzione del Consigliere
- Art. 31 – Scioglimento del Consiglio
- Art. 32 – Conferenza dei Coordinatori dei Consigli di Cittadini Volontari

TIT. IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 33 – Ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini: Assemblee dei Cittadini
- Art. 34 – Ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini: Laboratori Tematici
- Art. 35 – Ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini: Camminate di Quartiere
- Art. 36 – Ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini: Dialogo 2.0
- Art. 37 – Ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini: Cittadinanza Attiva
- Art. 38 – Bilancio Partecipativo
- Art. 39 – Altri strumenti di partecipazione

TIT. V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 – Norme finali
- Art. 41 – Abrogazioni
- Art. 42 – Entrata in vigore

TIT. I – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE – ISTITUZIONE

ART. 1 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. In conformità con quanto previsto dallo Statuto, a proposito degli Istituti di Partecipazione Popolare, vengono istituiti i **Consigli di Cittadini Volontari (d'ora in poi C.C.V.)**, finalizzati ad assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella gestione di problematiche di rilevante interesse pubblico, nel rispetto dei principi di pari opportunità.
2. I C.C.V. agiscono al fine di rappresentare i bisogni delle comunità locali e di promuoverne la partecipazione attiva.
3. Con questo impegno civile esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. Il presente Regolamento ne definisce le modalità di istituzione, la loro composizione, il funzionamento e la durata in carica, nonché le competenze specifiche.
5. Le funzioni svolte dai membri dei C.C.V. sono a titolo gratuito.
6. Alla definizione del modello regolamentare per i C.C.V. si affianca, altresì, la regolamentazione della procedura per l'elezione della figura del **Consigliere Aggiunto (d'ora in poi C.A.)**, al fine di garantire ai cittadini stranieri immigrati da paesi extraUE a Parma una propria rappresentanza in Consiglio Comunale.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. Il territorio comunale resta articolato nei tredici Quartieri storici, sul cui territorio riprenderanno a funzionare nuovi organismi di partecipazione come i C.C.V., i quali ne assumeranno anche la specifica denominazione:

Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Parma Centro
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Oltretorrente
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Molinetto
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Pablo
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Golese
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Pancrazio
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Leonardo
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cortile San Martino
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Lubiana
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere San Lazzaro
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Cittadella
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Montanara
Consiglio dei Cittadini Volontari - Quartiere Vigatto

ART. 3 - SEZIONI ELETTORALI

1. Per ciascuno dei tredici C.C.V. saranno chiamati a votare gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni elettorali attualmente vigenti, che saranno aggiornate con l'inserimento dei nuovi diritti di partecipazione per i cittadini immigrati e i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo (16°) anno di età, stabiliti dal presente regolamento e riferentesi allo stesso territorio.
2. Ai fini di una semplificazione, per l'organizzazione del procedimento elettorale locale, per queste nuove rappresentanze dei Cittadini (i C.C.V.), potranno essere accorpate le attuali sezioni in macrosezioni.
3. La tabella seguente sintetizza i riferimenti territoriali e di popolazione:

Denominazione	Abitanti 31/12/2013
Parma Centro	19765
Oltretorrente	8.664
Molinetto	18115
Pablo	15608
Golese	9713
S.Pancrazio	9735
S.Leonardo	19522
Cortile S.Martino	6288
Lubiana	25160
S.Lazzaro	10977
Cittadella	23056
Montanara	13555
Vigatto	10904

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. L'approvazione della modifica statutaria di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. del ha previsto il diritto di partecipazione, a favore di:
 - a) Residenti italiani e comunitari;
 - b) Residenti immigrati da paesi extraUE iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune da almeno cinque anni alla data della consultazione elettorale;
 - c) Residenti italiani, comunitari ed immigrati da paesi extraUE che abbiano compiuto il 16° anno di età, alla data della consultazione elettorale, in possesso degli stessi requisiti di cittadinanza di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Il numero dei componenti ciascun C.C.V. è determinato considerando il rapporto di un membro ogni mille residenti.

Quartiere di riferimento	Abitanti al 31/12/2013	n. consiglieri
Parma Centro	19765	20
Oltretorrente	8.664	9
Molinetto	18115	18
Pablo	15608	16
Golese	9713	10
S.Pancrazio	9735	10
S.Leonardo	19522	20
Cortile S.Martino	6288	6
Lubiana	25160	25
S.Lazzaro	10977	11
Cittadella	23056	23
Montanara	13555	14
Vigatto	10904	11

ART. 5 - CARATTERIZZAZIONE E DURATA

1. I C.C.V. rimangono in carica per un periodo di 2 anni.
2. Il Consiglio Comunale, sei mesi prima della scadenza dei due anni dal loro insediamento, si impegna a verificarne il funzionamento, al fine di valutare l'eventuale mantenimento, modifica o revisione dei principi che ne costituiscono la complessiva regolamentazione, prima del momento del loro rinnovo.
3. Il C.A. resta in carica per lo stesso periodo dei C.C.V.

TIT. II – I CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI E IL CONSIGLIERE AGGIUNTO - ELEZIONE

ART. 6 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Sono elettori dei C.C.V. ed esercitano l'elettorato attivo tutti gli iscritti nelle liste elettorali speciali costituite dalle sezioni ordinarie normalmente funzionanti, già indicate per il rispettivo quartiere storico, e da tutti gli ulteriori residenti già citati al precedente articolo 4.
2. Per l'elezione del C.A., sarà utilizzata una sottosezione costituita dai soli residenti immigrati da paesi extraUE (articolo 4).
3. Sono eleggibili alla carica di Consigliere dei C.C.V. ed esercitano l'elettorato passivo tutti gli iscritti nelle liste elettorali speciali, costituite come indicato nel precedente comma 1.
4. Relativamente ad entrambe le potestà, restano esclusi dal loro esercizio italiani e stranieri, che siano incorsi in condanne penali inibenti questi diritti, così come disposto dalle normative vigenti a questo proposito.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Il Responsabile del procedimento elettorale è il Dirigente del Servizio competente per la Partecipazione. Lo stesso può esercitare facoltà di delega anche solo per parti del procedimento.
2. Cura la predisposizione di liste cartacee degli elettori, distinte per macrosezioni presenti nel territorio dei Quartieri storici, di cui i C.C.V. sono diretta espressione.
3. Sovrintende anche alla gestione della corretta procedura di verifica dell'elettore e della validazione dell'unica espressione di voto possibile.
4. Nell'esercizio di tutte le azioni di competenza può avvalersi del servizio elettorale del Comune di Parma, in stretto raccordo e collaborazione con il relativo Responsabile.
5. Per le necessità attuative può impiegare anche dipendenti comunali appositamente formati, per presiedere i seggi individuati.

ART. 8 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Per potersi candidare per l'elezione nei C.C.V. occorre non rientrare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità possono sopravvenire anche dopo l'elezione. In questi casi i componenti dei C.C.V. decadono dal mandato qualora, entro dieci giorni non provvedano alla loro rimozione.
4. Il C.C.V. interessato, informato sulla presenza di queste cause, qualora un proprio componente non abbia ancora provveduto a rimuoverle, decorso il termine, nella prima seduta utile, delibera la sua decadenza, come atto dovuto. Qualora invece il componente interessato abbia provveduto a rimuoverle, ne prende atto. Il C.C.V. prende altresì atto della cessazione del loro mandato per morte o per dimissioni volontarie.
5. Il seggio rimasto vacante è attribuito dal C.C.V., mediante propria deliberazione, al candidato risultante in quel momento primo dei non eletti nella lista e che ne abbia diritto.
6. La sua individuazione, e segnalazione al coordinatore del C.C.V., compete al Dirigente competente per la Partecipazione, verificata l'inesistenza di cause di eventuali incompatibilità e/o di ineleggibilità, eventualmente presenti.
7. In caso di dimissioni dalla funzione di un componente o anche del Coordinatore o del Coordinatore Vicario, per queste tipologie di situazioni, le stesse vanno comunicate al Coordinatore o in sua carenza al Vicario o, in sua ulteriore carenza, al Consigliere più anziano. Vanno sempre protocollate dagli uffici suddetti e vengono discusse nella prima seduta utile. Il

C.C.V. ne prende atto e provvede alla surroga nel rispetto della procedura evidenziata al successivo art. 31. Le stesse sono comunque sempre irrevocabili ed immediatamente efficaci.

8. In tutti i casi sono incompatibili le funzioni di C.A. e di membro di un C.C.V.

ART. 9 - METODO DI ELEZIONE DEI CONSIGLI DEI CITTADINI VOLONTARI E DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. L'elezione dei C.C.V. avviene con periodicità biennale, dopo la prima consultazione elettorale indetta nel tempo e con le modalità più utili.
2. Gli stessi restano in carica fino all'elezione già convalidata dei nuovi eletti, per ognuno dei rinnovi biennali che potranno essere ripetuti nel tempo.
3. Il procedimento elettorale per la loro costituzione, si attiva con la convocazione dei comizi elettorali, disposta dal Sindaco con proprio atto e pubblicizzata tramite manifesto, indicante giorno, orario e luoghi della votazione, nelle modalità individuate in relazione alle forme di autocandidatura programmate.
4. Le votazioni si svolgeranno nei tempi e negli orari fissati, presso le sedi degli uffici territoriali decentrati e/o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico. I C.C.V. sono eletti in un unico turno ed a suffragio universale e diretto.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
6. L'elezione dei Consiglieri dei C.C.V. si effettua sulla base di una lista di residenti per ogni Consiglio, da eleggere nel territorio di competenza. Tale lista è aperta a tutti coloro che vogliano presentare la propria candidatura e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
7. Il candidato può indicare, all'atto della presentazione della propria candidatura, un proprio motto ed un eventuale simbolo di riferimento. E' possibile che altri candidati si possano riconoscere negli stessi riferimenti.
8. Per incentivare la partecipazione di tutti i residenti della città di Parma alla costituzione dei C.C.V., ogni lista sarà formata da un 70% di autocandidati e da un 30% di cittadini sorteggiati dalla banca dati anagrafica comunale, secondo un criterio di casualità.
9. Pertanto, prima dell'inizio della campagna elettorale, verranno espletati i seguenti passaggi:
 - a) Accoglimento in prima istanza di autocandidature per i C.C.V.;
 - b) Individuazione per sorteggio di un campione della popolazione a cui proporre l'accettazione alla candidatura;
 - c) Ripartizione tra queste due modalità di selezione del totale dei candidati, con le misure rispettivamente del 70% per le autocandidature e del 30% per quelle derivanti dal sorteggio;
 - d) Il completamento in seconda istanza della lista di ogni Quartiere storico.
10. La raccolta delle candidature per il C.A. avviene in parallelo alla fase di cui al punto a).
11. Qualora il numero dei candidati compresi nella lista ed ammessi, non sia pari al numero massimo previsto dei Consiglieri da eleggere, le elezioni di quel C.C.V. potranno comunque avere luogo, purché il numero di candidati superi il 50% delle persone da eleggere.

12. La posizione nella lista verrà determinata da un sorteggio tra tutti coloro che si sono candidati. Questo vale anche che per il C.A.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ciascun candidato deve presentare la propria candidatura su appositi moduli predisposti, riportanti la dichiarazione di presentazione, le firme dei sottoscrittori con indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, oltre al numero del documento di identificazione.
2. In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste anagrafiche.
3. A corredo della dichiarazione di presentazione di candidatura devono essere allegati:
 - a) La dichiarazione, autenticata, con la quale afferma di accettare la candidatura e di non ricoprire ruoli che lo pongano in situazione di ineleggibilità o incompatibilità;
 - b) Le certificazioni relative all'iscrizione nell'anagrafe comunale e nei registri elettorali del Comune del candidato stesso e dei sottoscrittori la candidatura, come pure il possesso di uno dei due possibili requisiti per coloro che sono immigrati da paesi extraUE;
 - c) La scheda, contenente il proprio profilo in cui siano esplicitati le competenze, i valori, le motivazioni, il motto e l'eventuale simbolo che sta alla base della candidatura, che resteranno a disposizione dell'elettorato presso gli uffici comunali.
4. Il procedimento elettorale si attiva con il primo manifesto del Sindaco per la presentazione delle autocandidature e per il sorteggio dei possibili candidati scelti in maniera casuale fra la popolazione. Tale manifesto verrà pubblicato 90 giorni prima delle elezioni.
5. Con lo stesso manifesto si attiva la presentazione delle candidature anche per l'elezione del C.A.
6. Le candidature devono essere presentate presso il DUC dalle ore 8.15 alle 17.15 del 90° giorno e fino al 50° giorno antecedente la data fissata per le elezioni del C.C.V.
7. Un successivo manifesto del Sindaco convocherà l'apertura dei comizi elettorali 50 giorni prima delle elezioni.
8. Per gli autocandidati la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 10 ad un massimo di 20 elettori residenti nel territorio di competenza ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
9. Per i cittadini sorteggiati non vi è l'obbligo di sottoscrizione della propria candidatura da parte di altri elettori. Gli stessi dovranno sottoscrivere l'accettazione ad entrare nella lista di candidati alla carica di Consigliere di C.C.V.
10. Per gli autocandidati per l'elezione del C.A. la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 20 ad un massimo di 40 elettori residenti nel territorio di competenza ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 (Elettorato attivo e passivo).
11. Ogni elettore può sottoscrivere solamente una candidatura riferita al territorio in cui risiede per i C.C.V. Per gli immigrati vale lo stesso criterio per la presentazione delle candidature a C.A.
12. I componenti dei C.C.V. non possono essere eletti più di due volte consecutive, così pure è soggetta a questi limiti la funzione del C.A. a prescindere dalla durata del mandato.

ART. 11 - COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI E DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per supervisionare l'elezione dei C.C.V. e del C.A. di seguito definita Commissione Elettorale, composta da:
 - a) Presidente Consiglio Comunale;
 - b) Segretario Generale;
 - c) Dirigente responsabile del Procedimento elettorale;

ART. 12 - COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI E DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. La Commissione Elettorale, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, accerta la regolarità della presentazione delle liste così come previsto dall'articolo 10 del presente regolamento, sia per i due gruppi di autocandidati per i C.C.V. che per i candidati a C.A.
2. In particolare provvederà a:
 - a) accertare la data di presentazione delle candidature secondo l'ordine di presentazione;
 - b) verificare il numero dei sottoscrittori e la regolarità dei modelli contenenti le firme, ricusando le candidature in cui il numero dei presentatori non sia quello prescritto. In particolare saranno controllati:
 - la regolarità delle candidature ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - il numero delle sottoscrizioni, la correttezza delle autenticazioni, la condizione di elettore del C.C.V. e del C.A. in capo ai sottoscrittori;
 - la regolarità delle dichiarazioni delle candidature, nonché la presenza dei certificati di iscrizione nell'anagrafe comunale, e nei registri elettorali, dei candidati e dei sottoscrittori.
3. La Commissione inoltre:
 - a) provvede a convocare con urgenza i soggetti interessati, qualora riscontri carenze documentali, per acquisire la documentazione mancante entro il termine utile;
 - b) assegna con sorteggio la posizione all'interno delle liste in seduta pubblica;
 - c) assicura che sulle schede di votazione, e sul manifesto dei candidati, le candidature siano riprodotte secondo l'ordine emerso dal sorteggio e con i riferimenti associati alle stesse;
4. Di tutte le operazioni effettuate la Commissione redige processo verbale che, approvato a maggioranza e sottoscritto da tutti i membri, viene trasmesso in copia al Sindaco.

ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste, per ciascun C.C.V. e per l'elezione del C.A., così determinate vengono trasmesse al Sindaco per la pubblicazione del manifesto relativo.
2. I nominativi dei candidati sono resi noti con lo stesso manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, on line ed in altri luoghi pubblici, il 35° giorno precedente quello della votazione.

ART. 14 - PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale viene effettuata nei 35 giorni precedenti la data della votazione.
2. E' prevista da parte del Comune la messa a disposizione di appositi spazi sul sito del Comune di Parma e pubblici (plance, pensiline) nella Città, da fruirsi su domanda in base alla disponibilità e gratuitamente.

ART. 15 - ESEZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

1. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature ai fini dell'imposta di bollo, si intendono rientranti all'interno delle previsioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (art.1 e art.1 dell'allegato B), poiché fanno riferimento:
 - agli atti amministrativi dei comuni;
 - agli atti e ai documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela, sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

ART. 16 - SCHEDE PER LA VOTAZIONE E L'ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI E DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. Relativamente all'elezione dei C.C.V. la scheda per la votazione consiste in un elenco di candidati alla carica di Consigliere di detti organismi.
2. Le schede per la votazione saranno di diverso colore, uno per ciascun Quartiere storico (tredici differenti colori), con l'indicazione della sua denominazione.
3. L'elenco di candidati alla carica di Consigliere di C.C.V., in ordine di sorteggio, avrà a fianco:
 - a) nella prima colonna un numero progressivo;
 - b) nella seconda il Cognome e Nome del candidato;
 - c) nella terza colonna il simbolo eventualmente prescelto;
 - d) nella quarta un apposito spazio che verrà barrato per l'espressione della preferenza.
4. Non può essere considerato parte di un organismo elettivo colui che non ha ricevuto voti. Non è impedito che una lista parta con un numero più ridotto, salvo considerare che ai fini della funzionalità e legittimità delle decisioni dovrà sempre garantire i quorum necessari per tutti i C.C.V.
5. Relativamente all'elezione del C.A. la scheda per la votazione consiste in un elenco di candidati alla carica di Consigliere Aggiunto.
6. La scheda per la votazione sarà di un unico colore diverso dai tredici utilizzati per l'elezione dei C.C.V. e sarà ugualmente intestata con la denominazione "Consigliere Aggiunto".
7. La sua configurazione e le modalità di esercizio del voto sono le stesse dei C.C.V.

ART. 17 - SEGGI E SCRUTINI

1. Il seggio elettorale è costituito presso il Palazzo Municipale. Lo stesso è articolato in distinte postazioni elettorali per facilitare le operazioni di voto.

2. Le votazioni si svolgono presso le sedi individuate con il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali.
3. I seggi funzioneranno strutturandosi con le seguenti modalità di conduzione:
 - saranno presieduti da personale del Comune appositamente selezionato e formato;
 - saranno caratterizzati anche dalla presenza di volontari per completare l'organico con la presenza delle funzioni di segreteria e di scrutatore, anche in questi casi previa adeguata formazione preparatoria.
4. Il personale ai seggi sarà costituito da persone aventi i requisiti per l'elettorato attivo e che non si siano candidati.
5. Qualora non si raggiunga un numero sufficiente di nominativi, il Dirigente competente per la Partecipazione nomina i componenti di seggio tra i Consiglieri Comunali in carica.
6. Gli uffici comunali competenti per la Partecipazione mettono a disposizione di ciascun seggio la lista degli elettori di cui all'articolo 13.
7. L'elettore, munito di documento di riconoscimento, viene ammesso al voto solo se residente nel territorio di riferimento ed esprime segretamente il proprio voto.
8. Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei C.C.V. e del C.A. vengono effettuate dal personale impegnato nella gestione delle macrosezioni con la collaborazione del personale dell'Ufficio competente per la Partecipazione e Segreteria Consiglio Comunale. Le operazioni si svolgono in appositi ambienti nella disponibilità comunale, preparati per essere utilizzabili agli scopi del procedimento elettorale.
9. Gli scrutini dovranno concludersi entro 10 gg. dal termine delle operazioni di voto, avendo inizio entro 2 gg. dalla conclusione delle votazioni.
10. Compiuto lo spoglio dei voti, il Dirigente competente per la Partecipazione, sulla base delle tabelle di scrutinio e dei prospetti di riscontro, dà atto del risultato della votazione nel verbale, che verrà compilato in duplice esemplare. Una copia di tale atto andrà trasmessa al Sindaco e l'altra, comprendente gli eventuali allegati, dovrà essere recapitata, tramite il Sindaco, alla Commissione Tecnica che si occuperà della proclamazione dei risultati.

ART. 18 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Sono eletti a Consiglieri dei C.C.V. i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale il più giovane di età.
2. E' eletto a C.A. il candidato che ha raggiunto sull'intero territorio comunale il numero più alto di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano.
3. Prima della proclamazione degli eletti la Commissione Tecnica dovrà effettuare la verifica dei loro requisiti.
4. Alla conclusione della stessa verifica, il Sindaco, visti i verbali di cui dell'art. 12 e informato dal Dirigente preposto sulla conclusione dei lavori, proclama con manifesto e pubblica entro 15 giorni i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
5. Su eventuali reclami o contestazioni relative alla procedura elettorale, da presentarsi nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, si esprime la Commissione Tecnica di cui all'articolo 12. La Commissione è competente ad esprimersi anche su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione.

ART. 19 - INSEDIAMENTO E CONVALIDA

1. I C.C.V., entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto, si riuniscono in prima seduta per la convalida degli eletti.
2. La prima seduta è presieduta fino all'elezione del Coordinatore, dall'eletto che ha ottenuto il numero più elevato di voti dell'unica lista territoriale e, a parità, il più anziano di età. In caso di assenza, alla rinuncia da parte del consigliere indicato subentra nella funzione l'eletto con numero di voti immediatamente inferiore.
3. Il C.A. invece, dopo la verifica dell'elezione da parte della Commissione Tecnica, viene convocato dal Sindaco, congiuntamente al Presidente del Consiglio Comunale, per definire i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito del Consiglio Comunale.

TIT. III – STRUTTURA E SUPPORTO ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 20 - ORGANI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. I C.C.V. nella loro prima riunione che deve essere convocata, presso le sedi assegnate, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, così come previsto all'articolo 26, eleggono al proprio interno e a maggioranza assoluta:
 - a) un Coordinatore;
 - b) un Coordinatore-Vicario.
2. Le cariche di Consigliere, Coordinatore e Coordinatore-Vicario non comportano compensi.
3. Il Coordinatore, che rappresenta il C.C.V., convoca, presiede e coordina le riunioni del Consiglio, funge da moderatore e regola gli interventi, garantendo il regolare svolgimento delle riunioni.
4. Il Coordinatore-Vicario fa le veci del Coordinatore in caso di impedimento e/o assenza.
5. Le sedute sono verbalizzate dal Segretario da individuare, tra i componenti il C.C.V., anche volta per volta o da incaricare per periodi più lunghi.

ART. 21 – NOMINA E FUNZIONI DEL COORDINATORE E DEL COORDINATORE-VICARIO

1. Il Coordinatore ed il Coordinatore-Vicario del C.C.V. sono eletti dal Consiglio tra i propri membri, con votazione resa in forma palese, a maggioranza assoluta. In caso di parità, si procederà con successive votazioni, fino alla loro elezione, dando fin da ora atto che dalla seconda risulteranno rispettivamente eletti, a Coordinatore il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti e Coordinatore-Vicario quello che ne ottiene il numero appena inferiore.
2. In questa situazione, il quorum minimo da conseguire per il Coordinatore sarà necessariamente di almeno due quinti dei componenti assegnati.

3. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) informa il Consiglio sull'attività svolta;
 - c) dà corso alle decisioni del Consiglio;
 - d) cura, secondo le modalità del Consiglio, i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
4. Il Coordinatore può essere revocato con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati. La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART. 22 - TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE E DEL COORDINATORE-VICARIO

1. Il Coordinatore, in caso di temporaneo e dichiarato impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è sostituito dal Coordinatore-Vicario e, in sua assenza, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
2. Il periodo di assenza ingiustificata del Coordinatore e/o del Coordinatore-Vicario non può superare le tre assenze ingiustificate consecutive. Decorso tale periodo, uno o più consiglieri possono proporre al C.C.V. di dichiarare la loro revoca, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 23 - FUNZIONI E COMPETENZE

1. I C.C.V. esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
2. Svolgono, inoltre, funzioni di rappresentanza dei bisogni delle comunità locali e di promozione della partecipazione attiva.
3. Le competenze dei C.C.V. sono in particolare:
 - a) esprime pareri non vincolanti e formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - b) approfondisce la conoscenza dei problemi di carattere economico-sociale, amministrativo, culturale, sportivo, igienico sanitario del proprio territorio e ne indica eventuali soluzioni in armonia con le esigenze locali;
 - c) promuove rapporti con singoli, gruppi e istituzioni al fine di contribuire all'informazione e all'approfondimento di problemi economici, sociali, culturali e ambientali interessanti la collettività di riferimento;
 - d) collabora alla programmazione delle attività sociali, culturali e sportive realizzate nel proprio territorio, coordinandosi con gli assessorati competenti;
 - e) elabora proposte di intervento in materia di opere pubbliche e suggerisce interventi relativi al Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e della viabilità, fornendo eventuale collaborazione all'assessore competente;
 - f) promuove e suggerisce interventi a sostegno della partecipazione e aggregazione sociale;
 - g) è coinvolto nell'elaborazione di proposte per la formazione del Bilancio di tipo partecipativo, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;

- h) propone e suggerisce interventi relativi all'elaborazione di politiche ambientali riguardanti il territorio di riferimento;
- i) collabora con eventuali ulteriori organismi della partecipazione promossi dall'Amministrazione Comunale attraverso questa disciplina.

ART. 24 - RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Al fine di consentire un'attività di partecipazione all'esercizio della funzione di indirizzo politico e di governo della città, gli Assessori programmano, almeno due volte l'anno, apposite sedute dei Coordinatori dei C.C.V., per un confronto ed una verifica dell'andamento dei piani e dei programmi specifici che l'Amministrazione realizza.
2. I Coordinatori dei C.C.V. sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 25 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. La prima seduta, necessaria per la convalida degli eletti e per l'elezione del Coordinatore e Coordinatore-Vicario, è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato in materia di partecipazione entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. I C.C.V. sono sempre convocati dal Coordinatore. Possono farne richiesta scritta il Sindaco o l'Assessore competente per materia o almeno un quinto dei propri componenti. In tali casi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, previa diffida, provvede il Sindaco o l'Assessore delegato in materia di partecipazione.
3. I C.C.V. si riuniscono con cadenza almeno mensile.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) ai componenti il Consiglio e pubblicato sul sito internet del Comune almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza la seduta può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Al solo fine di informare la cittadinanza è possibile utilizzare anche altre forme di comunicazione quale, ad esempio, l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheche pubbliche.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvo i seguenti casi:
 - a) quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone e cioè quando si tratti di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - b) quando la segretezza della seduta è prevista dalla Legge relativamente ad assemblee elettive locali analoghe.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
8. Le sedute sono tenute dal Coordinatore o in sua assenza dal Coordinatore-Vicario.
9. Il Coordinatore può dare la parola ai cittadini se ciò non ostacola i lavori del Consiglio.

10. Due o più Consigli, d'intesa tra Coordinatori, possono riunirsi congiuntamente sotto la guida del Coordinatore nel cui ambito territoriale si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.

ART. 26 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. I verbali delle sedute, redatti tramite il Segretario, contengono i pareri espressi e le decisioni assunte dai Consigli, oltre alla registrazione delle presenze dei membri del C.C.V.
2. I verbali vengono sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario. Del verbale della seduta viene data lettura all'inizio della riunione successiva. Copia dello stesso è depositata presso la sede del Consiglio a disposizione dei componenti.
3. Copia del verbale in formato elettronico, è trasmessa all'Ufficio competente per la Partecipazione il quale ne cura la trasmissione agli Assessori, uffici competenti ed ai Presidenti delle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti discussi e contenuti nel verbale, oltre al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 27 - ADOZIONE REGOLAMENTO INTERNO

1. Per il loro funzionamento interno i C.C.V. provvedono all'adozione di un regolamento il cui schema viene predisposto dall'Ufficio Partecipazione.
2. Tale regolamento potrà prevedere modalità particolari di funzionamento con la partecipazione aggiuntiva di attori diversi.

ART. 28 – SEDI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO

1. I C.C.V. svolgono le loro attività in una sede comunale o altra messa a disposizione dal Comune.
2. Al fine di un più efficace svolgimento delle loro funzioni, i Consigli stessi possono avvalersi del supporto amministrativo e organizzativo dell'Ufficio competente per la Partecipazione.

ART. 29 - CESSAZIONE DELLA CARICA DEL COORDINATORE E DEL COORDINATORE-VICARIO

1. Il Coordinatore e il Coordinatore-Vicario cessano dalla carica per dimissioni, decadenza per il venir meno dei requisiti o per revoca, deliberata dal C.C.V. a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dopo apposita mozione di sfiducia presentata da parte di almeno due quinti dei consiglieri assegnati contenente l'indicazione del nuovo candidato da eleggere.
2. Entro il termine di 30 gg. dalla cessazione si procede alla surroga, con la nuova elezione.

ART. 30 – SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE

1. La sostituzione del Consigliere membro dei C.C.V. avviene per:
 - a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Coordinatore, o suo sostituto, ed al Sindaco; dall'avvenuta ricezione, attestata dal protocollo generale, diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci;
 - b) impossibilità sopravvenuta e/o impedimento che non consenta la prosecuzione del mandato;
 - c) perdita delle condizioni per la valida eleggibilità e/o sopravvenienza di condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - d) decisione assunta a maggioranza dei membri componenti il C.C.V., a seguito di proposta scritta del Coordinatore, nel caso di 5 assenze consecutive ingiustificate.
2. Il C.C.V. ne prende atto nella prima seduta successiva alla loro avvenuta protocollazione e da quel momento restano irrevocabili ed immediatamente efficaci. Di norma nella stessa seduta si procede anche alla sostituzione del Consigliere con il primo dei non eletti, avendone acquisita in anticipo la segnalazione dovuta da parte dell'Ufficio preposto per la Partecipazione. La presentazione delle dimissioni comporta l'astensione da ogni atto inerente le attività del C.C.V. Qualora ricorrano contestualmente i presupposti per provvedere allo scioglimento del C.C.V. non provvede alla surroga del singolo consigliere dimissionario.
3. La sostituzione del C.A. avviene con modalità analoghe a quelle previste per i Consiglieri Comunali. La stessa si attua rinnovando le modalità di inserimento indicate per il dimissionario con il candidato risultante primo degli esclusi.

ART. 31 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il C.C.V. può essere sciolto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati, se ricorrano le seguenti motivazioni e dopo che sia stata espressa diffida formale da parte del Sindaco:
 - a) quando in modo grave e continuato non adempia alle funzioni proprie o ad esso attribuite dallo Statuto/Regolamento;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per:
 - mancata elezione del Coordinatore entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi;
 - dimissioni, per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri, che non possano essere sostituiti per mancanza di candidati.
2. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, il Sindaco provvede, decorsi 30 giorni, ad indire nuove elezioni.
3. Nell'ipotesi in cui alla scadenza naturale dei C. C. V. manchino non più di 180 giorni, non si procede al rinnovo. Il Coordinatore ed il Coordinatore-Vicario restano in carica per l'espletamento delle funzioni ordinarie, fino al rinnovo del nuovo Organismo.

ART. 32 - CONFERENZA DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CITTADINI VOLONTARI

1. E' istituita la conferenza dei Coordinatori dei C.C.V. con compiti di coordinamento, confronto e informazione sui problemi e sulle iniziative dei Consigli.

2. La stessa è presieduta dal Coordinatore eletto dalla Conferenza dei Coordinatori, nella prima seduta, che è convocata dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento.
3. Successivamente la Conferenza dei Coordinatori deve essere convocata dal suo Coordinatore eletto, quando richiesta da almeno 5 Coordinatori di C.C.V. o dall'Amministrazione Comunale quando ne ravvisi la necessità.
4. I tempi e le modalità per la sua convocazione sono analoghi a quelli previsti per i C.C.V.
5. Decorsi 10 giorni dalla richiesta stessa, può agire in via sostitutiva nel caso in cui la convocazione non sia stata effettuata.
6. La conferenza è convocata almeno una volta all'anno.

TIT. IV – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 – ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE: ASSEMBLEE DEI CITTADINI

1. I Coordinatori del C.C.V., in accordo con il Sindaco o l'Assessore delegato, convocano le Assemblee dei cittadini, almeno una volta all'anno, per discutere e approfondire con gli stessi, problemi e interessi specifici dell'area territoriale. Le Assemblee sono convocate inoltre per dare riscontro alla cittadinanza delle azioni intraprese e dei progetti realizzati sui territori.
2. Le Assemblee dei Cittadini hanno la funzione di favorire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte in materia economica, sociale, culturale, sportiva, urbanistica, ambientale e di pianificazione della rispettiva area.
3. I Coordinatori dei C.C.V. sono inoltre tenuti, entro 30 giorni, a convocare l'Assemblea quando lo richiedano almeno due quinti di ogni singolo C.C.V. o almeno 100 cittadini residenti nel quartiere.
4. Le Assemblee di quartiere vengono adeguatamente divulgate tra la popolazione al fine di garantire la massima partecipazione.
5. Delle stesse viene redatto un sintetico verbale, a cura di uno dei componenti, nel quale sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi e le proposte emerse.

ART. 34 – ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE: LABORATORI TEMATICI

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio vengono istituiti Laboratori Tematici inerenti i temi dell'Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza urbana.
2. I Laboratori Tematici sono composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di Soggetti Associativi iscritti all'albo e non, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre Organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.

3. I Laboratori Tematici sono istituiti con atto di Giunta Comunale, che ne definisce i limiti e le modalità di funzionamento e la loro durata termina con la conclusione del mandato amministrativo.
4. I Laboratori Tematici sono di supporto a tutti i C.C.V.
5. Le riunioni del Laboratorio Tematico sono convocate dai C.C.V., per approfondimenti e proposte di soluzione su temi specifici di ciascun CCV. e di detta riunione dovrà essere data comunicazione all'Assessore Delegato alla Partecipazione.

ART. 35 – ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE: CAMMINEATE DI QUARTIERE

1. Allo scopo di conoscere in maniera approfondita il territorio e di porsi in ascolto dei cittadini, sono organizzate le Camminate di Quartiere per creare un clima di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.
2. Le camminate di quartiere, organizzate dai C.C.V. almeno 1 volta all'anno per il tramite dell'Ufficio preposto alla Partecipazione, possono essere proposte dai cittadini, dalle associazioni attive sul territorio, dai Laboratori Tematici.
3. I cittadini e/o le associazioni attive sul territorio presentano richiesta, al C.C.V., tramite apposito modulo reso disponibile allo scopo.
4. Alle camminate di quartiere prende parte il Sindaco, o uno o più Assessori competenti nelle materie oggetto dell'azione, i C.C.V., i tecnici di riferimento e i cittadini interessati.
5. Durante il percorso i partecipanti possono scambiare osservazioni, esporre problemi ed idee, al fine di condividere informazioni e far nascere spunti per la soluzione dei problemi emersi. Le camminate hanno un orario di inizio e di termine, un percorso di massima e un luogo di arrivo.
6. Al termine viene fatta una breve sintesi di quanto emerso e vengono individuate le soluzioni possibili, da realizzare anche con la collaborazione dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà.
7. Le camminate di quartiere vengono adeguatamente divulgate tra la popolazione al fine di garantire la massima partecipazione.

ART. 36 – ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE: DIALOGO 2.0

1. Al fine di garantire il più ampio e tempestivo coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche relative ai rispettivi territori, il Comune adegua e promuove il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
2. Rafforza pertanto la propria azione tramite la pagina web "IlQuartierechevorrei" sul sito istituzionale comunale.
3. Tale spazio on line consente di fornire ai cittadini informazioni dettagliate, aree di confronto e dibattito, spazi di condivisione di idee, pareri, opinioni e contributi su progetti e temi importanti per la città e sulle iniziative di partecipazione in corso.
4. Le attività di informazione e partecipazione potranno essere realizzate anche utilizzando luoghi virtuali già frequentati dai cittadini, tra cui social network, piattaforme web 2.0, applicativi social utilizzati attraverso smartphone e altri dispositivi portatili.

ART. 37 – ULTERIORI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE: CITTADINANZA ATTIVA

1. Allo scopo di promuovere la cittadinanza attiva vengono sostenuti progetti di volontariato al fine di orientare i cittadini verso un maggiore impegno sociale.
2. Ne è un esempio il progetto denominato “Io mi impegno a Parma”, approvato con atto di G.C. n. 688 del 5 dicembre 2013, volto alla promozione ed incentivazione della cittadinanza attiva sotto forma di volontariato in associazioni organizzate o in servizi e progetti dell’Amministrazione Comunale, ma potrà essere affiancato da altri progetti simili che dovessero essere deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La proposta è rivolta a tutti i cittadini dai 16 anni in su.
4. Gli ambiti di intervento e di impegno riguardano le attività di pubblico interesse compatibili con queste modalità di partecipazione

ART. 38 – BILANCIO PARTECIPATIVO

1. Annualmente la Giunta Comunale può attivare la procedura partecipativa denominata Bilancio Partecipativo, allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla governance della città e quindi di interagire e dialogare con le scelte dell’Amministrazione.
2. I progetti da inserire nel Bilancio Partecipativo faranno riferimento a procedure e regolamentazioni individuate con appositi atti della Giunta Comunale, possono essere proposti dai Laboratori Tematici, da gruppi di cittadini e dai C.C.V.
3. Gli stessi C.C.V. esprimeranno assenso a favore della Giunta Comunale per i progetti afferenti il proprio territorio.
4. Le modalità di attuazione, e di tenuta, del Bilancio Partecipativo saranno normate da apposito regolamento.

ART. 39 - ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli strumenti di partecipazione richiamati nel presente Regolamento potranno essere integrati da altri per effetto di innovazioni tecnologiche, forme di comunicazione più appropriate, sperimentazioni partecipate con esito positivo.

TIT. V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - NORME FINALI

1. I confini territoriali o il numero dei C.C.V. di Parma possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale in modo da individuare diverse aree di aggregazione ritenute più adeguate, anche con riferimento all’omogeneità del territorio e alle caratteristiche degli insediamenti.

2. Operativamente, salvo necessità evidenti e più urgenti, tale adeguamento può confluire nel semestre che precede la data del rinnovo di questi Organismi.

ART. 41 - ABROGAZIONI

1. E' abrogato il Regolamento dei Consigli di Quartiere adottato dal Consiglio Comunale con atti n. 150/62 del 07/09/2004, n. 6/53 del 17/01/2005, n. 85/14 del 10/04/2007 e n. 25/7 del 31/03/2008.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare con la quale lo stesso viene approvato.